



CITTÀ DI PALERMO

Ufficio del Segretario Generale

Piazza Pretoria, 1 - 90133 PALERMO

091.740.2235

email: segretariogenerale@comune.palermo.it;

PEC: segretariogenerale@cert.comune.palermo.it

Palermo, 21 maggio 2020

Ai Sigg.ri Capi Area
Ai Sigg.ri Dirigenti
Al Web Master
e, p.c. Al Sig. Sindaco
Al Sig. Vice Sindaco
Ai Sigg.ri Assessori
Al Sig. Presidente del Consiglio
Ai Sigg.ri Consiglieri Comunali
Ai Sigg.ri Presidenti di Circoscrizione
Al Collegio dei Revisori
All' Organismo Indipendente di Valutazione
Al Comitato Unico di Garanzia
Al Sig. Responsabile della Protezione dati
Ai Sigg.ri Medici Competenti
Alle OO.SS. e RSU

OGGETTO: Aggiornamento della Terza Direttiva - emanata dal Segretario generale prot.n.608573 del 19 maggio 2020 - a seguito dell'approvazione del decreto legge n.34/2020, cosiddetto "Decreto Rilancio" recante: "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali, connesse all'emergenza epidemiologica COVID-19 -

In data 19 maggio 2020 il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto legge cosiddetto "Rilancio" indicato in oggetto, con il quale sono state varate molteplici misure a sostegno della tutela della salute, del lavoro e dell'economia, delle politiche sociali, finalizzate a fronteggiare la situazione di crisi che è scaturita dell'emergenza epidemiologica derivante dal Covid-19.

Il giorno precedente lo scrivente aveva predisposto, poi pubblicata nella medesima data del 19 maggio 2020, la Terza Direttiva sull'organizzazione dell'attività lavorativa comunale nella **fase 2 dell'emergenza**, e ciò anche in attuazione del DPCM del 26 aprile 2020 e della Direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione n.3 del 4 maggio 2020.

La Terza Direttiva in argomento, pur predisposta in un momento antecedente l'approvazione del Decreto Legge n.34/2020, contiene un riferimento esplicito al contenuto della bozza di decreto legge che in quel momento non risultava ancora approvato, per ciò che concerne il riferimento all'art. 241 (poi divenuto 263 nella versione finale) riguardante puntuali indicazioni promananti dal Governo in materia di **flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile** (a tal fine si rinvia alla lettura della Direttiva).

In seno al Decreto Legge n.34/2020 tali indicazioni sono rimaste pressoché conformi all'originaria previsione normativa contenuta nella bozza di cui sopra, fatta eccezione, sotto il profilo strettamente formale, per la citata diversa collocazione della disciplina in seno all'art. 263 e non più nell'art. 241.

Dall'esame della precitata disposizione di legge, **nonché della relazione di accompagnamento al decreto**, emerge una particolare attenzione degli Organi di Governo verso la materia della flessibilità del lavoro pubblico e del lavoro agile, con la prospettazione di una **necessaria sincronizzazione tra il progressivo rientro dei dipendenti nelle sedi di lavoro e il processo di riapertura delle attività sul territorio** che richiedono una attività pubblica presupposta o di concomitante supporto.

Al contempo, **la normativa mantiene immutata la necessità di presidiare con ogni mezzo la salute dei lavoratori**. A tal proposito, oltre l'art 263, si richiama l'attenzione all'art. 83 che fa riferimento alla necessità di apprestare una **“sorveglianza sanitaria eccezionale”** a garanzia dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio. A tale obiettivo sono chiamati tutti i datori di lavoro, senza eccezione alcuna. Di ciò i Sigg. Dirigenti dovranno tenerne debitamente conto, così come dell'allungamento dei giorni di godimento della Legge 104 statuiti nell'art. 73 del decreto in parola.

Dal quadro delineato consegue **una disciplina che chiede alla Pubblica Amministrazione di armonizzare tutela della salute e certezza dell'attività amministrativa** (e, in definitiva, **vitalità del territorio**) in un difficilissimo equilibrio al quale tutti i Dirigenti sono chiamati a tendere, sia come gestori di risorse umane, sia, al contempo, come responsabili di procedimenti amministrativi che, nel momento in cui influenzano la sfera giuridica dei terzi, determinano effetti sociali di intuitiva rilevanza.

Anche a tal fine, la disposizione dell'art. 263 contiene un'intensa focalizzazione della tematica della **formazione dei dirigenti** con particolare riferimento agli aspetti riguardanti il percorso di transizione al digitale e della semplificazione amministrativa che le pubbliche amministrazioni ineluttabilmente devono affrontare (approccio confermato nella relazione tecnica illustrativa di accompagnamento che, pur non approfondendo, ribadisce il concetto e con ciò dando una indicazione chiarissima delle priorità).

Ai predetti fini semplificativi e accelerativi, preordinati alla **“rimozione di ogni ostacolo burocratico nella vita dei cittadini e delle imprese in relazione alla emergenza COVID – 19,”** (così si esprime il testo, quasi con una enfasi costituzionalistica) viene destinato un complesso articolo, il 264, alla attentissima lettura del quale in questa sede integralmente si rinvia salvo un successivo ritorno con apposito strumento illustrativo, ove utile.

In conclusione, secondo il peculiare punto di vista della adeguatezza della dirigenza pubblica nazionale alle necessità sorgenti nel momento storico che il Paese sta vivendo, la direzione intrapresa dal Legislatore consente, pertanto, di ritenere che ci si stia avviando verso percorsi virtuosi di **superamento di logiche restrittive concernenti l'ammissibilità di voci di spesa per l'attivazione di obbligatorie iniziative formative nei confronti dei dirigenti**, anche in contesti comunali connotati, come nel caso del nostro Ente, da deficitarietà strutturale per l'anno 2020.

La presente nota viene pubblicata su Aquile Agili.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Antonio Le Donne